



Commissione europea
Direzione generale dell'Agricoltura

L'agricoltura e l'ambiente

La metà della superficie dell'Unione europea (UE) è adibita all'agricoltura. Ciò è sufficiente a dimostrare l'importanza che l'attività agricola riveste per l'ambiente naturale dell'UE. L'interazione fra agricoltura e natura è profonda. Nel corso dei secoli l'agricoltura ha contribuito alla creazione e alla salvaguardia di una grande varietà di habitat seminaturali di elevato pregio. Al giorno d'oggi sono proprio questi habitat che plasmano la maggioranza dei paesaggi dell'UE ed ospitano molte specie della sua ricca fauna selvatica. L'agricoltura è inoltre fonte di reddito per una comunità rurale diversificata che non soltanto rappresenta un bene insostituibile della cultura europea ma svolge anche un ruolo fondamentale nel preservare l'equilibrio dell'ambiente.

I legami esistenti fra la ricchezza dell'ambiente naturale e le pratiche agricole sono complessi. Mentre la salvaguardia di molti habitat di grande pregio in Europa è affidata all'agricoltura estensiva, dalla quale dipende anche la sopravvivenza di una grande varietà di animali selvatici, le pratiche agricole

possono anche incidere negativamente sulle risorse naturali. L'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria, la frammentazione degli habitat e la scomparsa della fauna selvatica possono essere frutto di pratiche agricole e di un utilizzo della terra inappropriati. È per questa ragione che le politiche dell'UE, segnatamente la politica agricola comune (PAC), mirano sempre più a prevenire i rischi di degrado ambientale, incoraggiando al tempo stesso gli agricoltori a continuare a svolgere un ruolo positivo nella salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente grazie a misure mirate di sviluppo rurale e contribuendo a garantire la redditività dell'agricoltura nelle diverse regioni dell'UE.

Il presente dossier d'informazione illustra il significativo contributo apportato dalla PAC alla sostenibilità ambientale (Sezione 1) e il ruolo svolto da altre misure politiche e normative nel coadiuvare l'UE ad uniformarsi agli scopi ed agli obiettivi globali di sostenibilità ambientale (Sezione 2). Alcune delle principali tappe figurano nel riquadro n. 1.

Riquadro n. 1. Agricoltura e ambiente — principali tappe

- **Trattato di Amsterdam** (17 giugno 1997): ha confermato l'impegno dell'UE a favore di uno sviluppo sostenibile ed è sfociato nella messa a punto di una strategia per lo sviluppo sostenibile. Le proposte della Commissione intese a mettere in atto una strategia per lo sviluppo sostenibile dell'UE sono state pubblicate nel maggio 2001. Esse miravano essenzialmente a migliorare l'efficacia della politica e a garantire la coerenza fra le diverse politiche.
- **Processo di integrazione di Cardiff** avviato dai capi di Stato e di governo europei nel giugno 1998: esige che l'UE metta a punto strategie globali atte ad integrare la problematica ambientale nelle rispettive sfere di attività, agricoltura compresa. Il Consiglio agricoltura ha presentato una strategia iniziale al **Consiglio europeo di Helsinki** nel dicembre 1999, seguita da un documento aggiornato sul tema nel giugno 2001, destinato al **Consiglio europeo di Göteborg**.
- **Comunicazione della Commissione europea «Orientamenti per un'agricoltura sostenibile»** (gennaio 1999).
- **Riforma della PAC nell'Agenda 2000** (marzo 1999).
- **Consiglio europeo di Göteborg** (giugno 2001): ha portato avanti la riforma concordando che uno degli obiettivi della PAC dovrebbe essere quello di contribuire allo sviluppo sostenibile «ponendo maggiore enfasi sulla promozione di prodotti sani e di qualità elevata, di metodi produttivi sostenibili dal punto di vista ambientale, incluse produzione biologica, materie prime rinnovabili e tutela della biodiversità».
- **Accordo politico in seno al Consiglio in merito alle proposte di riforma della Commissione «Riforma della PAC, una prospettiva a lungo termine per definire un'agricoltura sostenibile»** (26 giugno 2003).

1. La politica agricola a favore dell'ambiente

L'agricoltura è un'attività il cui significato trascende la produzione pura e semplice di generi alimentari. Durante l'intera catena produttiva si verificano processi che possono ripercuotersi sull'ambiente naturale. Ad esempio, l'uso eccessivo di antiparassitari e di fertilizzanti, pratiche inadatte di bonifica o di irrigazione, come pure un alto grado di meccanizzazione o un utilizzo improprio della terra possono portare al degrado ambientale. L'abbandono delle attività agricole, tuttavia, può anche mettere a repentaglio il patrimonio ambientale dell'UE in quanto rischiano di scomparire gli habitat seminaturali, nonché la biodiversità ed il paesaggio ad essi correlati. La PAC cerca di tener conto di questi fattori.

Il processo d'integrazione degli obiettivi ambientali nella politica agricola ha avuto inizio negli anni '80. Da allora, la PAC ha man mano subito una serie di adeguamenti che le hanno consentito di contribuire in modo più efficace agli obiettivi di sostenibilità. Uno degli obiettivi della PAC è quello di aiutare l'agricoltura a svolgere il suo ruolo multifunzionale nella società attraverso la produzione di alimenti sicuri e sani, l'aiuto allo sviluppo sostenibile delle zone rurali, la protezione e la promozione dell'ambiente agricolo e della sua biodiversità. La comunicazione della Commissione europea del 1999 «Orientamenti per un'agricoltura sostenibile»⁽¹⁾ sottolineava l'importanza di integrare la problematica ambientale nella PAC. La riforma PAC del 2003 è il passo più recente in questa direzione.

«Per una PAC più verde»

Negli anni '90 due sono le principali riforme della PAC che hanno tenuto in sempre maggiore considerazione l'importanza dell'aspetto ambientale dell'agricoltura.

Le **riforme del 1992** hanno segnato una svolta nella politica agricola dell'UE, non da ultimo, in termini di integrazione della problematica ambientale. I prezzi garantiti per i cereali e le carni bovine hanno subito una riduzione ed i limiti di produzione sono rimasti stazionari o sono addirittura aumentati per alcuni prodotti. Sono stati introdotti gli aiuti diretti agli agricoltori. Sono state adottate alcune importanti misure ad hoc per incoraggiare un tipo di agricoltura rispettoso dell'ambiente quali, ad esempio, il regolamento agroambientale⁽²⁾ (cfr. riquadro 2 per ulteriori particolari) e l'introduzione dei premi all'estensificazione corrisposti ai produttori di carni bovine che chiedono aiuti finanziari per basse densità di bovini.

⁽¹⁾ COM(1999) 22 def.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 (GU L 215 del 30.7.1992).

La **riforma PAC del 1999** — che si iscrive nel pacchetto di riforme comunitarie «**Agenda 2000**» — ha portato avanti tali iniziative. Oltre a continuare a riformare la politica di sostegno del mercato, essa ha riorganizzato la PAC in due settori di attività:

- politica di mercato (denominata «primo pilastro» della PAC);
- sviluppo sostenibile delle zone rurali (o «secondo pilastro»).

Due sono i principali strumenti legislativi che hanno reso possibile l'integrazione della problematica ambientale nelle riforme PAC del 1999. Il primo, noto come «regolamento orizzontale»⁽³⁾ (in quanto si applica a tutti gli aiuti diretti previsti a norma della PAC), stabilisce che nell'applicazione delle misure del primo pilastro si tenga conto degli obiettivi ambientali; l'altro, denominato «regolamento sullo sviluppo rurale»⁽⁴⁾, consolida le misure agroambientali esistenti integrandole con altre, includendo in tal modo il secondo pilastro della PAC.

I concetti basilari del nuovo approccio sono: la «condizionalità», il «sostegno diretto ai redditi», la «buona pratica agricola» e la «modulazione» (cfr. spiegazioni nel riquadro n. 3).

Agenda 2000 ribadisce che i regimi agroambientali sono obbligatori per gli Stati membri, mentre sono facoltativi per gli agricoltori e stabiliti su base contrattuale. Gli Stati membri, del resto, sono tenuti ad includere codici di buona pratica agricola nei loro piani di sviluppo rurale (nel quadro del secondo pilastro).

La PAC e l'ambiente in futuro

La riforma PAC del 2003 fa fare un salto di qualità all'integrazione ambientale. La riforma introduce il disaccoppiamento della maggior parte degli aiuti diretti dalla produzione. Ciò si traduce nella riduzione di molti degli incentivi accordati alla produzione intensiva, che sono stati all'origine dell'aumento dei rischi ambientali. La condizionalità e la modulazione diventano obbligatori e quest'ultima consente un ulteriore aumento dei fondi disponibili per finanziare misure a titolo del secondo pilastro. La condizionalità obbligatoria si fonda su un sistema di norme europee vincolanti in materia di ambiente, sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali a livello delle aziende agricole. I beneficiari di aiuti diretti saranno inoltre tenuti a mantenere tutte le superfici agricole in buone condizioni dal punto di vista sia agricolo che ambientale.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 (GU L 160 del 26.6.1999).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 (GU L 160 del 26.6.1999).

Riquadro n. 2. Regimi agroambientali

L'UE mette in atto misure agroambientali di sostegno alle pratiche agricole finalizzate specificamente a contribuire alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del paesaggio. Gli agricoltori si impegnano, per un periodo minimo di cinque anni, ad adottare tecniche agricole rispettose dell'ambiente che vadano oltre le consuete buone pratiche agricole. In cambio, essi ricevono aiuti a titolo di compensazione dei costi supplementari e delle perdite di reddito dovute al fatto di aver modificato le pratiche agricole. Qualche esempio di impegni previsti da regimi agroambientali a livello nazionale/regionale:

- estensivazione agricola rispettosa dell'ambiente;
- gestione dei sistemi di pascolo a scarsa intensità;
- gestione integrata delle aziende agricole e agricoltura biologica;
- tutela del paesaggio e di elementi caratteristici forgiati dal tempo quali siepi, fossi e boschi;
- salvaguardia degli habitat di alto valore naturale e della relativa biodiversità.

Le misure agroambientali costituiscono ormai il principale strumento utilizzato per raggiungere gli obiettivi ambientali previsti dalla PAC. Tali misure sono cofinanziate dagli Stati membri nella misura del 75 % in zone economicamente arretrate (le cosiddette zone dell'obiettivo 1) e del 50 % in altre. Nel 2002 l'UE ha consacrato quasi 2 miliardi di euro al finanziamento delle misure agroambientali, ossia il 44 % della spesa del FEAOG-Garanzia per lo sviluppo rurale (il FEAOG, Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, finanzia le spese agricole). Circa un quinto della superficie agricola dell'UE costituisce l'oggetto di contratti agroambientali.

Con la riforma PAC del 2003, il tasso massimo di cofinanziamento UE è stato portato all'85 % nelle zone dell'obiettivo 1 ed al 60 % in altre zone. Inoltre, i fondi messi a disposizione attraverso la modulazione andranno ad aggiungersi alla dotazione disponibile per le misure di sviluppo rurale, inclusi i regimi agroambientali.

Riquadro n. 3. Integrazione della problematica ambientale nella PAC

«Condizionalità»

Le riforme della PAC previste nell'Agenda 2000 includevano il principio fondamentale secondo il quale gli Stati membri devono adottare le misure ambientali che ritengono più opportune in funzione dello stato delle superfici agricole utilizzate o del tipo di produzione considerato. Tale principio è stato incorporato nel regolamento orizzontale e varie possibilità di applicazione sono state offerte agli Stati membri. Una possibilità sarebbe stata quella di applicare sanzioni in caso di mancato rispetto di tali condizioni da parte degli agricoltori, sanzioni che avrebbero potuto comportare la riduzione o addirittura la soppressione degli aiuti diretti. Esempi di condizioni ambientali applicate sono l'aderenza a tassi massimi di carico per i bovini e gli ovini, il rispetto dei volumi massimi di fertilizzanti consentiti per ettaro, la conformità alle norme che disciplinano la coltura di terreni in pendenza e l'osservanza delle norme specifiche relative all'uso di prodotti fitosanitari.

La riforma PAC del 2003 include una rafforzata condizionalità quale metodo standard di applicazione di sanzioni — in caso di violazione di determinate norme — nel settore dell'ambiente, della sicurezza alimentare, della salute animale e vegetale e del benessere degli animali. Inoltre, la condizionalità si estende all'obbligo degli agricoltori di mantenere le proprie terre in buone condizioni dal punto di vista agricolo ed ambientale.

«Sostegno diretto ai redditi» e «disaccoppiamento»

Un elemento fondamentale della riforma PAC del 1992 è stato l'introduzione del sistema dei pagamenti diretti agli agricoltori per un certo numero di seminativi e di produzioni zootecniche in modo da compensare la riduzione dei prezzi di sostegno. La riforma PAC del 1999 è andata oltre in questo passaggio dal sistema di sostegno dei prezzi a quello dei pagamenti diretti; questi ultimi, infatti, diventano sostanzialmente aiuti diretti al reddito. Tale cambiamento è determinato non soltanto dalla necessità di rendere più competitivo il settore agricolo dell'UE di fronte ad un contesto mondiale sempre più aperto agli scambi, ma anche dall'esigenza di rispondere in modo più soddisfacente alle preoccupazioni della società quanto alle interazioni esistenti fra agricoltura e ambiente, sopprimendo gli incentivi all'intensificazione dei processi di produzione.

La riforma PAC del 2003 include il concetto di «disaccoppiamento» del sostegno diretto ai redditi con l'introduzione di un regime di pagamento unico, non più connesso (accoppiato) alla produzione di colture o all'allevamento di animali specifici, ma basato su livelli di riferimento storici di aiuti diretti percepiti dagli agricoltori. Il disaccoppiamento degli aiuti diretti al reddito mira a sopprimere gli incentivi alla produzione che possono avere conseguenze nefaste sull'ambiente.

«Buona pratica agricola» (BPA)

Un altro principio enunciato nella riforma della PAC prevista nell'Agenda 2000 è quello della «buona pratica agricola» (BPA). Gli Stati membri devono definire codici di BPA a livello sia regionale che nazionale. La BPA dovrebbe corrispondere al tipo di agricoltura per il quale opterebbe un agricoltore dotato di buon senso nella regione interessata, il che comporta l'ottemperanza alle vigenti norme obbligatorie in materia di ambiente. La BPA costituisce il requisito fondamentale per gli agricoltori che vogliono aderire ai regimi agroambientali. Soltanto le pratiche agricole che vanno oltre la BPA sono ammissibili agli aiuti agroambientali (cfr. riquadro n. 2). Tali aiuti compensano essenzialmente la perdita di reddito degli agricoltori che optano per l'adozione di pratiche rispettose dell'ambiente. Misure connesse alle zone svantaggiate richiedono anche il rispetto dei codici di BPA.

Il principio della conformità alla BPA è contenuto nel regolamento sullo sviluppo rurale. La conformità ai requisiti minimi in materia ambientale è una condizione per l'ammissibilità agli aiuti nell'ambito di varie misure, quali gli investimenti nelle aziende agricole, l'insediamento dei giovani agricoltori e il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli.

«Modulazione»

La riforma PAC prevista nell'Agenda 2000 ha introdotto anche la possibilità di un cambiamento del regime di aiuti, passando dalla politica di mercato a misure che contribuiscono all'applicazione di pratiche rispettose dell'ambiente. Così, gli Stati membri possono mettere a disposizione parte del contributo accordato agli agricoltori sotto forma di pagamenti diretti per accrescere i fondi destinati alle misure agroambientali. Questo concetto, noto come «modulazione», fa parte del regolamento orizzontale.

La riforma PAC del 2003 include la modulazione in quanto misura obbligatoria. Tale modulazione avrà inizio nel 2005 con un tasso del 3 %, aumentando in due tappe sino al 5 %. Gli agricoltori che percepiscono aiuti diretti fino a 5 000 euro otterranno il rimborso integrale degli importi messi a disposizione attraverso la modulazione. Detti importi saranno accordati agli Stati membri sulla base di criteri obiettivi.

Zone svantaggiate più verdi

Le zone svantaggiate sono zone dell'UE in cui le condizioni fisiche e naturali sono all'origine di una bassa produttività agricola. Il 56 % dei terreni agricoli dell'UE è definito zona svantaggiata (cifre del 1998). L'UE riconosce la necessità di adoperarsi in modo particolare per sostenere gli agricoltori delle zone svantaggiate in considerazione del ruolo vitale — sia dal punto di vista ambientale che sociale — che essi svolgono nelle suddette aree. Il sistema di versare indennità compensative agli agricoltori e di offrire loro condizioni favorevoli in materia di aiuti agli investimenti, messo in atto da molto tempo proprio in riconoscimento dei suddetti svantaggi naturali, è stato rafforzato nell'Agenda 2000 ed inserito nel quadro delle misure di sviluppo rurale. Uno degli obiettivi fondamentali del sistema consiste nel garantire il sussistere delle attività agricole nelle zone svantaggiate, allo scopo di preservare la bellezza dei paesaggi e gli habitat che costituiscono un bene prezioso dal punto di vista ambientale. Le indennità compensative di cui godono le zone svantaggiate vengono ormai corrisposte in funzione della


superficie e non della produzione. Questo cambiamento, introdotto con Agenda 2000, mette fine agli incentivi ad un'agricoltura intensiva e contribuisce ad evitare ripercussioni negative sull'ambiente, quali un eccessivo sfruttamento dei pascoli. Il versamento degli aiuti alle zone svantaggiate è subordinato al rispetto, da parte degli agricoltori, di talune condizioni di ordine ambientale; per poter beneficiare dei suddetti aiuti essi devono mettere in atto buone pratiche agricole compatibili con la necessità di tutelare l'ambiente e di salvaguardare il paesaggio.

Agenda 2000 ha inoltre aggiunto alle zone svantaggiate le «zone soggette a vincoli ambientali», nelle quali gli agricoltori sono soggetti a vincoli per quanto riguarda l'utilizzo agricolo. La misura si incentra sulle zone prese in considerazione da Natura 2000.

Nel 2002, il contributo UE per le zone svantaggiate e per quelle soggette a vincoli ambientali ammontava a 924 milioni di euro (ossia il 21 % circa della spesa del FEOG-garanzia destinata allo sviluppo rurale).

La mappa n. 1 illustra la situazione delle zone svantaggiate nel 1997 (anno della rilevazione più recente).

Mapa n. 1. Le zone svantaggiate dell'Unione europea



Attività silvicole

L'imboschimento dei terreni agricoli è diventato parte integrante della politica agricola. La silvicoltura, se correttamente gestita, può avere un impatto significativo e positivo sul paesaggio naturale e sulla biodiversità. I boschi contribuiscono anche a controbilanciare l'«effetto serra» e la minaccia del surriscaldamento del pianeta. La gestione delle foreste costituisce inoltre una fonte alternativa di reddito e di occupazione per le zone rurali, soprattutto nelle terre più marginali. Agenda 2000 ha potenziato gli incentivi finanziari agli agricoltori che convertono terreni agricoli in zone boschive. La PAC sostiene anche il miglioramento dello stato delle foreste, l'attuazione di misure di tutela contro gli incendi boschivi e l'erezione di barriere frangivento (importanti nel contrastare l'erosione del suolo). Gli obiettivi principali sono il mantenimento della stabilità ecologica dei boschi e la ricostituzione di quelli danneggiati.

2. L'agricoltura e le principali tematiche ambientali

La politica di integrazione della dimensione ambientale nella PAC rientra in un più vasto processo inteso ad affrontare preoccupazioni ambientali a livello locale, regionale, nazionale e addirittura mondiale. Tali preoccupazioni riguardano il cambiamento climatico, l'inquinamento provocato da nitrati e antiparassitari, la salvaguardia del suolo, la gestione delle risorse idriche e la conservazione della biodiversità. Queste tematiche sono intimamente correlate e il processo di integrazione di Cardiff ammette l'importanza dell'integrazione orizzontale di tutte le politiche settoriali dell'UE.

L'agricoltura e il cambiamento climatico (Protocollo di Kyoto dell'ONU — 1997)

L'agricoltura accresce i problemi dei gas a effetto serra (GHG). Vero è, tuttavia, che essa potrebbe anche contribuire a fornire soluzioni alle sfide dell'UE in materia di cambiamento climatico. Nel marzo 2000, la Commissione ha lanciato il programma europeo per il cambiamento climatico⁽⁵⁾. Esso contiene piani relativi al modo in cui l'UE manterrà gli impegni assunti nel protocollo di Kyoto per ridurre entro il 2012 le emissioni di GHG dell'8 %. Tre sono le principali fonti di emissioni GHG causate dall'agricoltura:

- Emissioni di N₂O (ossido di azoto) dal suolo, ascrivibili principalmente all'utilizzo di concimi azotati;
- Emissioni di CH₄ (metano) dovute alla fermentazione enterica — il 41 % di tutte le emissioni di CH₄ nell'UE proviene dal settore agricolo;
- Emissioni di CH₄ e di N₂O dovute alla gestione del letame.

I gruppi di lavoro della Commissione sull'agricoltura e sui cosiddetti «carbon sinks», o «serbatoi di carbonio» (connessi ai terreni agricoli ed alla silvicoltura) stanno valutando quali possano essere gli strumenti più efficaci per affrontare i problemi dei GHG nel settore agricolo, nonché il modo in cui l'agricoltura potrebbe incidere positivamente sulla soluzione di altri problemi. Fra le misure che vengono prese in considerazione ricordiamo: incoraggiare l'utilizzo di fertilizzanti più efficaci per ridurre l'uso complessivo, processo già avviato nel quadro dell'esistente legislazione sui nitrati [la direttiva comunitaria sui nitrati⁽⁶⁾]; introdurre il compostaggio e taluni miglioramenti nei sistemi di digestione anaerobica (ad esempio per la produzione di biogas) per risolvere il problema dei sottoprodotti e dei materiali di scarto biodegradabili; dare nuova enfasi alla produzione della biomassa, alla lavorazione del terreno basata su principi di tutela dell'ambiente e all'agricoltura biologica.

L'ulteriore sviluppo della biomassa agricola e rinnovabile potrebbe contribuire a ridurre le emissioni causate dall'energia e dai trasporti, giovando al settore agricolo. Le colture energetiche sono state prodotte su terreni messi a riposo ma si è ritenuto necessario ricorrere a misure supplementari. Così, la riforma PAC del 2003 introduce un sistema di «credito energetico» che offre incentivi finanziari agli agricoltori per produrre biomassa.

Nitrati

La direttiva comunitaria sui nitrati è stata introdotta nel 1991 con due obiettivi principali: diminuire l'inquinamento delle acque causato dai nitrati provenienti da fonti agricole e prevenire ulteriore inquinamento. La direttiva è gestita dagli Stati membri e comporta: controllo della qualità dell'acqua in relazione all'agricoltura; designazione delle zone vulnerabili ai nitrati; definizione dei codici (volontari) di buona pratica agricola e delle misure (obbligatorie) da attuare in programmi di azione destinati alle zone vulnerabili ai nitrati. Per tali zone, la direttiva definisce anche un limite massimo di azoto proveniente dal letame che può essere cosparsa per ettaro: 170 kg. N/ha per anno.

⁽⁵⁾ COM(2000) 88 def.

⁽⁶⁾ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991 (GU L 375 del 31.12.1991)

I codici di buona pratica agricola includono attività quali i periodi di applicazione, l'utilizzo di fertilizzanti nelle zone site in prossimità di corsi d'acqua e su terreni in pendio, metodi di conservazione del letame, metodi di spargimento, di rotazione delle colture nonché altre misure di gestione dei terreni. I programmi di azione devono prevedere misure obbligatorie relative a periodi di divieto dell'applicazione di determinati tipi di fertilizzanti, capacità dei depositi per effluenti, limitazioni all'applicazione di fertilizzanti (su pendii ripidi; su terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o coperti di neve; nelle vicinanze di corsi d'acqua), nonché altre misure definite nei codici di buona pratica agricola.

Le zone vulnerabili ai nitrati rappresentano circa il 37 % della superficie complessiva dell'Europa dei 15 (1,2 milioni di km² su un totale di 3,7 milioni di km²), cfr. mappa n. 2. L'applicazione della direttiva da parte degli Stati membri è un processo di una certa complessità. Finora, solo una minoranza di Stati membri ha applicato appieno la direttiva e la Commissione ha avviato diversi procedimenti di infrazione avverso gli Stati membri per mancata applicazione. Abbinare la buona pratica agricola al rispetto delle norme vincolanti in materia di ambiente (incluse quelle relative alla direttiva comunitaria sui nitrati), com'è stabilito nel quadro del secondo pilastro della PAC, può contribuire al miglioramento dell'applicazione da parte degli Stati membri.

Con la riforma PAC del 2003, il rispetto delle norme obbligatorie che scaturiscono dall'applicazione della direttiva sui nitrati rientra nel quadro delle misure sulla condizionalità rafforzata.

Antiparassitari

Gli antiparassitari adoperati in agricoltura sono generalmente definiti prodotti fitosanitari. Essi proteggono le piante o i prodotti vegetali dai parassiti. Il loro uso è diffuso in agricoltura a causa dei vantaggi economici che se ne traggono — per combattere i parassiti delle colture e ridurre la concorrenza delle erbe infestanti — migliorando così la resa e garantendo la qualità, l'affidabilità e il prezzo del prodotto. Il ricorso agli antiparassitari, tuttavia, comporta alcuni rischi poiché quasi tutti possiedono proprietà specifiche che possono renderli pericolosi per la salute e l'ambiente se non se ne fa un uso appropriato. Gli effetti nocivi sulla salute sia umana che animale possono derivare dall'esposizione diretta (come nel caso degli operai dell'industria di prodotti fitosanitari e degli operatori che li applicano) e dall'esposizione indiretta (ad esempio attraverso i loro residui nei prodotti agricoli o nell'acqua potabile, oppure dall'esposizione di astanti o di animali alle sostanze portate dal vento). Il suolo e l'acqua possono essere inquinati tramite le sostanze portate dal vento, la

dispersione di antiparassitari nel terreno e la fuoriuscita dei medesimi durante o dopo le operazioni di pulitura delle attrezzature oppure anche attraverso l'eliminazione non controllata dei medesimi. L'UE cerca di garantirne un uso corretto, ne disciplina l'utilizzo in modo da minimizzarne l'impatto negativo sull'ambiente ed informa il pubblico sulle tematiche relative al loro uso ed agli eventuali residui.

Esiste una normativa UE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (⁷), all'immissione sul mercato dei biocidi (⁸) e sulla fissazione delle quantità massime di residui negli alimenti (⁹). L'UE delibera anche in materia di protezione della qualità delle acque in relazione agli antiparassitari. La direttiva quadro in materia di acque (¹⁰) istituisce un quadro integrato per la valutazione, il controllo e la gestione di tutte le acque di superficie e le acque sotterranee in base al loro stato ecologico o chimico. La direttiva stabilisce che si prendano misure per ridurre od eliminare le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose, per la protezione delle acque di superficie. Nel 2001 è stato redatto l'elenco di 33 sostanze prioritarie, 13 delle quali entravano a far parte della composizione di prodotti fitosanitari.

Le misure agroambientali sono finalizzate a sostenere gli imprenditori agricoli che si impegnano ad annotare in appositi registri l'impiego effettivo degli antiparassitari, a fare minor uso di questi ultimi nella protezione del suolo, dell'acqua, dell'aria e della biodiversità, a ricorrere a tecniche integrate di gestione degli organismi nocivi ed a riconvertirsi verso metodi di agricoltura biologica. Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (¹¹) si concentra sulla necessità di incoraggiare gli agricoltori a cambiare il loro uso di prodotti fitosanitari. La comunicazione della Commissione «Verso una strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi» (¹²) prosegue in tale direzione e suggerisce diverse misure possibili quali la definizione di piani nazionali per ridurre i pericoli, i rischi e la dipendenza dalla lotta chimica. In

(⁷) Direttiva 91/414/CEE, del 15 luglio 1991 (GU L 230 del 19.8.1991)

(⁸) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998 (GU L 123 del 24.4.1998)


(⁹) Direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976 (GU L 340 del 9.12.1976), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/79/CE della Commissione, del 2 ottobre 2002 (GU L 291 del 28.10.2002); direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986 (GU L 221 del 7.8.1986), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/97/CE della Commissione (GU L 343 del 18.12.2002); direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986 (GU L 221 del 7.8.1986), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/97/CE della Commissione (GU L 343 del 18.12.2002); direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990 (GU L 350 del 14.12.1990) modificata da ultimo dalla direttiva 2002/100/CE della Commissione (GU L 2 del 7.1.2003)

(¹⁰) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 (GU L 327 del 22.12.2000)

(¹¹) Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002 (GU L 242 del 10.9.2002)

(¹²) COM(2002) 349 def.

Mapa n. 2. Zone vulnerabili ai nitrati nell'UE



esito a consultazioni con le parti interessate, la Commissione presenterà proposte per una strategia atta a migliorare l'uso degli antiparassitari nell'agricoltura.

La condizionalità rafforzata, prevista dalla riforma PAC del 2003, include il rispetto delle norme obbligatorie derivanti dall'applicazione della normativa UE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Protezione del suolo

I processi di degrado del suolo quali la desertificazione, l'erosione, la diminuzione di materia organica presente nel suolo, la contaminazione (ad esempio da metalli pesanti), l'impermeabilizzazione, la compattazione, la diminuzione della biodiversità e la salinizzazione possono far sì che il suolo perda la capacità di adempiere alle sue principali funzioni. Tali processi di degrado possono essere causati da pratiche agricole inadatte quali una concimazione non equilibrata, un'eccessiva estrazione di acque sotterranee a fini di irrigazione, l'uso improprio di antiparassitari, il ricorso a macchinari pesanti oppure il sovrappascolamento. Il degrado del suolo può essere provocato anche dall'abbandono di talune pratiche agricole; ad esempio, una maggiore specializzazione verso la coltura in pieno campo è stata spesso accompagnata dall'abbandono di sistemi tradizionali di rotazione delle colture e concimazione con sovescio, pratiche che in passato hanno contribuito a ripristinare il contenuto di materia organica del suolo.

Il sesto programma di azione in materia di ambiente sottolinea la necessità di una strategia UE relativa alla protezione del suolo. Esso integrerebbe vari programmi nazionali di protezione del suolo che si concentrano sulle esigenze specifiche delle condizioni topografiche e climatiche. La comunicazione della Commissione «Verso una strategia tematica per la protezione del suolo»⁽¹³⁾ definisce gli elementi fondamentali dell'azione comunitaria per arginare il degrado del suolo. Essa definisce iniziative a livello nazionale, individuando le lacune che potrebbero essere colmate a livello comunitario, oltre a delineare le possibili azioni, inclusa una nuova normativa sull'uso di fanghi di depurazione in agricoltura e di compost, una proposta legislativa sul monitoraggio del suolo e relativo scadenziario.

Le misure agroambientali offrono l'opportunità di favorire l'accumulo di materia organica nel suolo, l'arricchimento della diversità biologica, la diminuzione dell'erosione del suolo, della contaminazione e della compattazione. Dette misure includono aiuti all'agricoltura biologica, pratiche

ecologiche di lavorazione del terreno, protezione e mantenimento delle terrazze, impiego più sicuro degli antiparassitari, gestione integrata delle colture, gestione dei sistemi di pascolo a scarsa intensità, abbassamento della densità del bestiame ed uso del compost certificato.

Con la riforma PAC del 2003, la condizionalità rafforzata comprende il rispetto dei criteri di buona pratica agricola e delle condizioni ambientali finalizzate alla protezione del suolo dall'erosione ed al mantenimento della materia organica nel suolo e della struttura del suolo.

Gestione delle risorse idriche

L'agricoltura attinge in misura significativa alle risorse idriche in Europa; l'uso a fini agricoli dell'acqua costituisce infatti il 30 % circa dell'utilizzo complessivo. Nella maggior parte dei paesi dell'Europa meridionale (dove costituisce un elemento fondamentale) l'irrigazione rappresenta oltre il 60 % dell'uso dell'acqua; negli Stati membri settentrionali essa va da zero fino al 30 % e oltre. La quantità di acqua adoperata a fini di irrigazione dipende da fattori quali il clima, il tipo di coltura, le caratteristiche del suolo, la qualità dell'acqua, le pratiche di coltivazione ed i metodi di irrigazione. Sia come aggiunta artificiale alla disponibilità naturale, sia come compensazione alla variabilità stagionale delle piogge, l'irrigazione consente il miglioramento della produttività delle colture e la diminuzione dei rischi associati a periodi di siccità, rendendo possibile la coltivazione di colture più redditizie. Tuttavia, l'irrigazione è anche fonte di numerose preoccupazioni di carattere ambientale, quali l'eccessiva estrazione di acqua dalle falde acquifere sotterranee, il fenomeno dell'erosione provocato dall'irrigazione, la salinizzazione del suolo, l'alterazione di habitat seminaturali preesistenti e conseguenze secondarie dell'intensificazione della produzione agricola consentita dall'irrigazione.

Nel 2000, la Commissione ha adottato la comunicazione «politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche»⁽¹⁴⁾. Tale comunicazione enuncia i principi fondamentali delle politiche idriche, senza dimenticare di promuovere l'utilizzo sostenibile delle risorse idriche. Essa sottolinea altresì la necessità che le politiche di tariffazione dei servizi idrici riflettano l'intera gamma dei costi connessi alla fornitura e all'utilizzo di acqua. Questo principio è stato inserito di pieno diritto nella direttiva quadro in materia di acque, la quale richiede che gli Stati membri assicurino, al più tardi nel 2010, che le politiche di tariffazione dei servizi idrici forniscano adeguati incentivi agli utenti

⁽¹³⁾ COM(2002) 179 def.

⁽¹⁴⁾ COM(2000) 477 def.

affinché essi facciano ricorso alle risorse idriche in modo razionale e che i vari settori economici contribuiscano al recupero dei costi dei servizi idrici, inclusi quelli relativi all'ambiente e alle risorse.

Nel quadro delle misure di sviluppo rurale (cfr. sezione 1), la PAC sostiene gli investimenti intesi a migliorare lo stato delle infrastrutture di irrigazione e a consentire agli agricoltori di passare a tecniche di irrigazione più efficienti (quali l'irrigazione a goccia) che richiedono l'estrazione di minori quantità d'acqua. Inoltre, i regimi agroambientali includono impegni a ridurre i volumi di irrigazione e ad adottare tecniche di irrigazione più efficaci.

Con la riforma PAC del 2003, il rispetto delle norme obbligatorie che scaturiscono dall'applicazione della direttiva sulle acque sotterranee ⁽¹⁵⁾ è inserito nel quadro della condizionalità rafforzata.

Conservazione della biodiversità

Negli ultimi decenni, il tasso di diminuzione e persino di scomparsa di talune specie e relativi habitat, ecosistemi e geni (in altri termini della biodiversità) è aumentato in tutto il mondo. Il mantenimento della biodiversità è un elemento essenziale della sostenibilità a lungo termine dell'agricoltura. La Comunità europea è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità, ratificata nel dicembre 1993. Nel 1998, l'UE ha adottato una strategia comunitaria per la diversità biologica. L'obiettivo globale della strategia è risalire alle cause della drastica riduzione o perdita di biodiversità.

Nel marzo 2001, la Commissione ha adottato un piano d'azione a favore della biodiversità in agricoltura ⁽¹⁶⁾. Ufficialmente lanciato dall'UE nel 2002, esso individua le priorità concrete all'interno della PAC per la conservazione della biodiversità e l'uso sostenibile, ad esempio in merito a: promozione di metodi estensivi di produzione; sviluppo di sane pratiche agricole che tengano conto della biodiversità; gestione sostenibile delle risorse naturali inclusi fattori lineari (siepi, corridoi necessari alla fauna selvatica); azioni finalizzate a preservare specie animali o varietà vegetali locali oppure minacciate; azioni mirate, intese a conservare l'agro-biodiversità nei paesi dell'allargamento. Tutte queste misure devono godere del sostegno della ricerca, della formazione e dell'istruzione.

La riforma PAC del 2003 potenzia le misure intese a conservare la biodiversità. Così, la condizionalità rafforzata includerà il rispetto delle norme obbligatorie derivanti dall'applicazione della direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽¹⁷⁾ e della direttiva relativa alla conservazione degli habitat ⁽¹⁸⁾ e comprende i requisiti attinenti alla conservazione degli habitat. Inoltre, godranno di sostegno rafforzato le aree soggette a vincoli ambientali derivanti dall'applicazione della direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva relativa alla conservazione degli habitat (Natura 2000).

Risorse genetiche in agricoltura

L'UE ha adottato alcune misure relative alla conservazione delle risorse genetiche. Il regolamento n. 1467/94 del Consiglio, del 20 giugno 1994, concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, ha adottato un programma comunitario di azioni. Tale programma ha costituito la risposta della Commissione alle risoluzioni del Parlamento europeo che avevano evidenziato il problema dell'erosione genetica.

Organismi geneticamente modificati (OGM)

La legislazione UE relativa agli OGM è in vigore fin dai primi anni '90 e tale quadro giuridico è stato man mano sottoposto ad ampliamenti e miglioramenti. La legislazione specifica è finalizzata a tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente dando vita nel contempo ad un mercato unificato per la biotecnologia. Una parte significativa della legislazione UE in materia di OGM comprende l'emissione di organismi geneticamente modificati nell'ambiente. La direttiva 2001/18/CE ⁽¹⁹⁾, che sostituiva la precedente 1990/220/CEE ⁽²⁰⁾, ha messo in atto un processo di approvazione per l'emissione nell'ambiente o l'immissione sul mercato di qualsiasi OGM o di prodotti contenenti OGM o costituiti da essi. Qualche esempio delle disposizioni contenute nel quadro giuridico:

- valutazione dei rischi relativamente all'ambiente e alla salute umana in merito alla coltivazione o all'immissione sul mercato di OGM;
- esigenze di sorveglianza successiva alla commercializzazione, comprensiva degli effetti a lungo termine connessi all'interazione con altri OGM e l'ambiente;

⁽¹⁵⁾ Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU L 20 del 26.1.1980)

⁽¹⁶⁾ COM (2001) 162 def.

⁽¹⁷⁾ Direttiva 79/409/CEE (GU L 103 del 25.4.1979).

⁽¹⁸⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio (GU L 206 del 22.7.1992)

⁽¹⁹⁾ Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001 (GU L 106 del 17.4.2001)

⁽²⁰⁾ Direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990 (GU L 117 dell'8.5.1990).

- obbligo di informare il pubblico;
- obbligo per gli Stati membri di assicurare l'etichettatura e la tracciabilità in ogni fase dell'immissione sul mercato;
- periodi di prima autorizzazione di immissione di OGM limitati ad un massimo di dieci anni;
- obbligo di consultare il(i) comitato(i) scientifico(i);
- obbligo di consultare il Parlamento europeo in merito a decisioni per autorizzare l'immissione di OGM.

Da quando la direttiva 1990/220 è entrata in vigore nel mese di ottobre 1991, nell'UE è stata autorizzata l'immissione in commercio di 18 OGM ma, a partire dall'ottobre 1998, non è stata concessa nessun'altra autorizzazione. La normativa in materia di OGM è attualmente in fase di riesame.

Normativa generale dell'UE in materia di ambiente

Diversi aspetti della normativa generale in materia di ambiente riguardano anche l'agricoltura.

La direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ⁽²¹⁾ impone alle industrie e agli allevamenti intensivi che superino determinate dimensioni di prevenire l'emissione di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel terreno, di evitare la produzione di rifiuti e smaltirli in modo sicuro, nonché di ripristinare i siti industriali non più in uso in condizioni soddisfacenti. La direttiva concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente ⁽²²⁾ e la direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale ⁽²³⁾ dispongono l'elaborazione di una valutazione ambientale per determinati piani e programmi e taluni progetti privati e pubblici, anche per quanto riguarda i possibili effetti sul suolo. Le valutazioni dei rischi correlati al suolo sono effettuate in virtù del regolamento sulle sostanze esistenti ⁽²⁴⁾. La direttiva sugli habitat definisce numerosi habitat terrestri legati a caratteristiche peculiari del suolo, quali le dune, le torbiere, le praterie calcaree e le zone umide.

Esiste un ingente corpus legislativo sui rifiuti [direttiva relativa ai fanghi di depurazione ⁽²⁵⁾, direttiva relativa ai

rifiuti ⁽²⁶⁾, direttiva relativa alle discariche ⁽²⁷⁾, direttiva sull'incenerimento dei rifiuti ⁽²⁸⁾ e direttiva concernente le acque reflue ⁽²⁹⁾] che disciplina la gestione e il riciclaggio dei rifiuti contribuendo in tal modo a prevenire la contaminazione del suolo.

3. L'ambiente agricolo e l'allargamento

I paesi candidati all'adesione non pongono nuovi problemi ambientali specifici. Tuttavia, al momento dell'adesione, essi devono adottare l'*acquis comunitario*, comprensivo di tutti gli elementi di ordine ambientale. Oltre a concludere il processo di recepimento dell'*acquis*, i paesi candidati devono concentrare i propri sforzi sul potenziamento della loro capacità amministrativa globale atta ad applicarlo, segnatamente nel settore della gestione dei rifiuti. D'altro canto, l'adesione all'UE accelererà probabilmente il processo di cambiamento delle pratiche agricole nei nuovi Stati membri e richiederà la prevenzione del depauperamento degli habitat e dell'estinzione delle specie.

È stata inoltre adeguata o messa a punto una serie di misure di sviluppo rurale che rispecchino più fedelmente le esigenze dei nuovi Stati membri durante i primi anni successivi all'adesione. Ciò significa che, per un periodo di durata limitata, i nuovi Stati membri saranno in grado di beneficiare dei fondi dello sviluppo rurale per regimi finalizzati a contribuire alla ristrutturazione del settore rurale. Si prevedono, ad esempio, aiuti a favore delle aziende agricole operanti in semi-sussistenza che devono essere ristrutturate, anche a livello ambientale. Nel contempo, i nuovi Stati membri devono adottare integralmente la PAC.

Il programma Sapard ⁽³⁰⁾ consente ai paesi candidati all'adesione di avviare il processo di adeguamento alle norme UE. Regimi pilota di tipo agroambientale possono entrare a far parte di tali programmi. La gestione delle aree naturali protette, lo sviluppo e la promozione

⁽²¹⁾ Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996 (GU L 257 del 10.10.1996)

⁽²²⁾ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001 (GU L 197 del 21.7.2001)

⁽²³⁾ Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 (GU L 175 del 5.7.1985)

⁽²⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993 (GU L 84 del 5.4.1993)

⁽²⁵⁾ Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986 (GU L 181 del 4.7.1986)

⁽²⁶⁾ Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975 (GU L 194 del 25.7.1975)

⁽²⁷⁾ Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999 (GU L 182 del 16.7.1999)

⁽²⁸⁾ Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000 (GU L 332 del 28.12.2000)

⁽²⁹⁾ Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991 (GU L 135 del 30.5.1991)

⁽³⁰⁾ <http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l60023.htm>

dell'agricoltura biologica, la prevenzione dell'erosione e dell'inquinamento e il mantenimento dell'attività agricola (in particolare i pascoli estensivi) in zone di elevato pregio naturale rivestono particolare interesse per i paesi candidati all'adesione.

4. Misurazione delle prestazioni ambientali

L'UE si è impegnata a migliorare il proprio ambiente agricolo. Nell'intento di mettere a punto iniziative volte a raggiungere tale obiettivo e a misurarne il successo, è indispensabile predisporre gli strumenti per valutarle (denominati «indicatori»), soprattutto a livello regionale/locale. Ad esempio, è difficile valutare il rapporto esistente fra la gestione idrica e le attività agricole data la mancanza di dati in merito (ad esempio sulla bonifica e sul prosciugamento delle zone umide).

I Consigli europei di Cardiff e Vienna (entrambi del 1998) hanno sottolineato l'importanza di elaborare indicatori ambientali. Questi ultimi contribuiscono a trasformare i dati fisici ed economici sulle attività umane e le condizioni dell'ambiente in informazioni utili per chi deve prendere decisioni. Con l'ausilio degli indicatori ambientali è possibile comprendere meglio le complesse tematiche agricole e ambientali, seguire gli sviluppi nel

corso del tempo e ottenere informazioni quantitative. L'incremento dell'uso dei fertilizzanti, ad esempio, è significativo solo se considerato in relazione all'effettivo assorbimento dei fertilizzanti nel suolo. Gli indicatori, per poter essere significativi, devono riflettere le caratteristiche specifiche locali e i criteri dei programmi. Gli indicatori generali tendono ad essere meno affidabili quanto ai risultati delle singole politiche.

Lo sviluppo degli indicatori agroambientali è stato descritto in una comunicazione sugli indicatori per l'integrazione della problematica ambientale nella politica agricola comune ⁽³¹⁾; il tema è stato approfondito nella comunicazione intitolata «Informazioni statistiche necessarie per gli indicatori intesi a monitorare l'integrazione della problematica ambientale nella politica agricola comune» ⁽³²⁾, che illustra le azioni necessarie per migliorare la comprensione e il controllo dell'impatto delle politiche sull'ambiente e la biodiversità nelle aree agricole. Per migliorare, elaborare e compilare gli indicatori agroambientali individuati da queste due comunicazioni all'opportuno livello geografico, è stato lanciato il progetto IRENA ⁽³³⁾ (settembre 2002). Esso è il risultato di uno sforzo di collaborazione fra le Direzioni generali agricoltura, ambiente, Eurostat, il centro comune di ricerca e l'agenzia europea dell'ambiente (quest'ultima è responsabile del coordinamento). Il risultato finale del progetto consisterà in una relazione indicatrice ed in una valutazione basata sugli indicatori, che sarà presentata nel dicembre 2004.

⁽³¹⁾ COM(2000) 20 def.

⁽³²⁾ COM(2001) 144 def.

⁽³³⁾ IRENA è l'acronimo di «relazione sugli indicatori relativi all'integrazione della problematica ambientale nella politica agricola».



Commissione europea
Direzione generale dell'Agricoltura

Editore: Eugène LEGUEN DE LACROIX, Commissione europea, Direzione generale dell'Agricoltura.
Questa pubblicazione non riflette necessariamente il parere ufficiale della Commissione.
Per ulteriori informazioni: Commissione europea, ufficio L-130 4/148A, B-1049 Bruxelles.
Telefono: linea diretta (32-2) 29-53240, centralino 29-91111. Fax: 29-57540.
Telex: COMEU B 21877. Indirizzo Internet: http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_it.htm
Stampato su carta riciclata.

ISBN 92-894-6408-9



9 789289 464086

Testo ultimato
nel dicembre 2003